

## Congedo parentale COVID-19, domande sino al 31 marzo 2022

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo le modifiche contenute nel dl n. 221/2021. I lavoratori dipendenti del settore privato già possono presentare le domande. Autonomi ancora in stand-by.

Il congedo parentale SARS CoV-2 potrà essere fruito sino al **31 marzo 2022** (anziché sino al 31 dicembre 2021). Lo rende noto l'INPS nel **messaggio n. 74/2022** pubblicato ieri a seguito della novella contenuta nell'articolo 17 del dl n. 221/2021 (cd. decreto covid). Restano invariati i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei genitori.

In particolare il congedo spetta:

- a) ai **lavoratori dipendenti** (anche del pubblico impiego) per la cura dei figli conviventi **minori di 14 anni** affetti dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa oppure per i **figli disabili** gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro assistenziale;
- b) ai **lavoratori autonomi** iscritti all'INPS (es. commercianti e artigiani) e in via esclusiva alla [gestione separata](#) dell'INPS per la cura dei figli conviventi **minori di 14 anni** affetti dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa oppure per i **figli disabili** gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro assistenziale;

Per i periodi di astensione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito e c'è il riconoscimento dei [contributi figurativi](#). L'Inps aveva diffuso apposite istruzioni con la [Circolare n. 189/2021](#).

Per effetto della modifica contenuta nel dl n. 221/2021 il congedo parentale SARS CoV-2 copre periodi temporali decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 sino al **31 marzo 2022**.

### Domande

L'Inps aveva già fornito i primi chiarimenti in merito alla presentazione delle domande da parte dei **lavoratori dipendenti del settore privato** con il [messaggio n. 4564/2021](#). Sia per la fruizione del congedo che per convertire eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale «ordinari» (cioè non COVID-19) fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre. Le domande vanno presentate solo in via telematica tramite il sito Inps o il contact center o i patronati. Ebbene ora spiega che la medesima procedura va utilizzata anche con riferimento ai periodi temporali oggetto della proroga, cioè intercorrenti dal **1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**.

E' confermata, peraltro, la possibilità di inoltrare la domanda **anche senza il possesso della documentazione** che attesta il diritto al congedo (es. provvedimento della Asl). In tal caso il genitore dovrà inoltrare la documentazione entro i **successivi 30 giorni** a pena di reiezione della domanda. Il congedo, inoltre, si può fruire sia in modalità giornaliera che in **modalità oraria**.

Per i lavoratori autonomi, invece, le domande sono ancora in stand-by, in attesa del rilascio dell'applicativo.

### **Figli con più di 14 anni**

L'Inps non lo spiega ma si rammenta che se il figlio minore ha **un'età compresa tra 14 e 16 anni** in luogo del congedo indennizzato uno dei genitori, alternativamente all'altro, avrà diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche questa disposizione è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Documenti: [Messaggio Inps 74/2022](#)